

PROCEDURE PER MARCHI COLLETTIVI

I marchi collettivi possono sussistere solo a seguito di brevetto e vengono concessi a enti o associazioni che abbiano il fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o merci avendo la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi agli imprenditori che appartengono all'ente o associazione.

Del marchio collettivo è titolare un ente pubblico o privato (cooperativa, consorzio, associazione, ecc.), che ha facoltà di concederlo in uso ai propri soci.

Il marchio collettivo non necessita di riconoscimento, fatta salva la Brevettazione.

Costituzione dell'Ente titolare

Il marchio collettivo, nella sua natura, precisata dalla Corte di Cassazione, di "marchio di certificazione o di qualità oggetto di utilizzazione da parte di una serie di imprenditori", presuppone la "costituzione ed il legale riconoscimento di particolari enti e associazioni che ne hanno la titolarità".

Tale ente, di solito un Consorzio, oltre al proprio [Statuto](#) dovrà emanare un [Regolamento](#) d'Uso del Marchio, un [Disciplinare](#) o Norma di qualità, predisporre il sistema di controlli, progettare il logotipo del marchio e presentare la domanda di registrazione presso l'Ufficio Brevetti e Marchi.

Regolamento d'uso del marchio collettivo

L'uso del marchio collettivo è disciplinato da un [regolamento](#) nel quale vengono esplicitati: la denominazione del marchio; il modo in cui questo viene apposto sul prodotto garantito; la zona di produzione; le caratteristiche qualitative che il prodotto deve possedere per poter fruire del marchio; eventualmente, le tecniche da seguire per l'ottenimento del marchio, ovvero il rimando ad un apposito disciplinare o manuale di qualità; le sanzioni previste per il produttore che non si attenga alle norme del regolamento; gli organi preposti al controllo.

Il regolamento è lo strumento "operativo" dell'organismo titolare del marchio, che ne disciplina l'uso, rimettendolo ad un consiglio tecnico.

Il regolamento disciplina l'utilizzo del marchio e gli obblighi per l'associato, tra i quali soprattutto quello relativo alla garanzia della qualità e dell'origine del prodotto.

Riguardo alla qualità del prodotto, viene fatto riferimento alle Norme di qualità adottate a seguito della sua predisposizione.

Nel regolamento sono anche indicate le modalità di designazione ed il tipo di attività di controllo, effettuate da tecnici nominati appositamente dal Consiglio di amministrazione, che costituiranno una commissione "tecnica" o "di garanzia" che dovrà valutare non solo il rispetto del regolamento da parte degli associati, ma anche l'ammissibilità di nuovi soci, con particolare riferimento alle loro potenzialità tecniche.

Per la valorizzazione del prodotto, deve costituirsi un "[Disciplinare](#)", nell'ambito del quale concedere ai produttori associati un "certificato di conformità" alle specifiche tecniche contenute nello stesso. Ciò conferisce al produttore il diritto d'uso del Marchio collettivo.

Le funzioni di tutela, promozione e controllo connesse all'impiego del Marchio possono essere delegate ad una Commissione di garanzia, composta ad esempio da esperti designati dall'Organismo proponente e dalla Camera di Commercio.

La Commissione svolge i propri compiti di garanzia, tutelando i consumatori ed i produttori aderenti, principalmente attraverso l'attività di verifica presso le aziende.

Il Sistema di qualità richiede che i propri aderenti:

- si impegnino a il prodotto secondo gli standards qualitativi contenuti nelle Norme di qualità;

- adottino, ove indicate, le tecniche di produzione e di trasformazione contenute nelle Norme di qualità;
- permettano l'esecuzione dell'attività di ispezione e verifica condotta dalla Commissione di garanzia.

E' istituito un elenco dei produttori aderenti e un registro dei produttori in possesso del certificato di conformità per l'utilizzazione del Marchio. I produttori ed i trasformatori che vorranno aderire al Sistema di qualità dovranno presentare alla Commissione di Garanzia una domanda di ammissione.

La Commissione provvederà alla effettuazione dei necessari controlli, a tutela dei consumatori. Gli ispettori autorizzati effettueranno due tipi di verifica. La prima forma di verifica, detta indiretta, sarà condotta presso le Centrali di lavorazione ed avrà la finalità di controllare che il marchio sia correttamente utilizzato. La seconda forma di verifica, diretta, sarà condotta in azienda e verrà concordata con i produttori.

Una volta in possesso della relazione relativa alla visita di verifica, la Commissione di Garanzia, nel caso quest'ultima avesse dato esito positivo, provvederà ad iscrivere il nome dell'azienda nell'elenco dei produttori ammessi all'uso del Marchio e a rilasciare il certificato di conformità.

Nel caso l'attività di verifica avesse rilevato l'assenza di conformità tra le tecniche di produzione adottate dall'azienda e gli standards qualitativi del prodotto finale, rispetto a quanto indicato nelle Norme di qualità, allora la Commissione di Garanzia provvederà a comunicare ufficialmente all'azienda stessa le azioni correttive che essa deve intraprendere per poter essere iscritta nell'elenco dei produttori.

La Commissione di Garanzia potrà notificare il ritiro del certificato di conformità, determinando quindi l'impossibilità da parte del produttore di utilizzare il Marchio e di usufruire delle azioni promozionali ad esso legate.

Progettazione del logotipo e registrazione del Marchio

Il Marchio che dovrà tutelare e garantire la qualità dei prodotti, finalizzato alla riconoscibilità interna ed esterna del Sistema di Qualità adottato, è in primo luogo associato ad un logotipo comprensivo dell'immagine grafica e del testo della denominazione.

Il Marchio, in questo senso, dovrà essere approntato a seguito di uno studio grafico, che potrebbe essere realizzato a seguito di un bando di concorso.

La soluzione grafica del Marchio, definito nei suoi contenuti grafici e testuali (logo e denominazione) dovrà sintetizzare simbolicamente temi che includano riferimenti alla qualità dei prodotti, alla tradizionalità, alla genuinità ed alla provenienza geografica dei prodotti stessi.

Realizzato il logotipo del Marchio, esso dovrà essere riprodotto in 20 esemplari di dimensioni massime cm. 7x7 da depositare attraverso una domanda di registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, operazione condotta direttamente dall'Organismo proponente o da un suo mandatario (studio legale, notarile, ecc.).

Oltre agli esemplari del Marchio, per la registrazione occorre presentare un'indicazione dei prodotti e dei servizi destinati ad essere contraddistinti dal Marchio ed i dati completi, compresa partita IVA o codice fiscale, del titolare del Marchio da depositare.

Classificazione dei generi di prodotti per la registrazione del Marchio

La registrazione del Marchio va effettuata per classi di prodotto. I prodotti agroalimentari sono classificati nelle seguenti voci:

- CLASSE 29. Carne, **pesce**, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili;
- CLASSE 30. Caffè, the, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti), spezie; ghiaccio;

CLASSE 31. Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto.

Ricerche di anteriorità

Prima di procedere al deposito della domanda di registrazione è opportuno svolgere una ricerca di anteriorità tra le domande e registrazioni italiane e le registrazioni internazionali aventi effetto in Italia per accertare che il Marchio non sia già oggetto di una altrui privativa.

Inoltre, poiché è possibile un conflitto tra marchi e denominazioni di altrui imprese, è anche opportuno estendere la ricerca alle denominazioni di imprese registrate presso le Camere di Commercio italiane.

ALLEGATO 1

Statuto tipo di Consorzio

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL "XXX"

Art. 1

DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO – SEDE

A tutti gli effetti di legge è costituito, tra i produttori singoli od associati, una associazione denominata **CONSORZIO PER LA TUTELA DEL "XXX"** (d'ora in avanti, CONSORZIO) volto alla tutela del prodotto "XXX", secondo le norme fissate nel Disciplinare di produzione e nelle norme di Qualità.

Il Consorzio ha sede legale in **XXX** e ha la durata di anni 30 e cioè fino al 31.12. **XXX** e può essere prorogato con delibera dell'Assemblea consorziale. Il Consorzio può istituire rappresentanze ovunque in Italia ed all'estero, quando ciò risulti utile al raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 3

Art. 2

ADOZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO

Il Consorzio adotta un unico marchio "**XXX**", depositato e brevettato ai sensi della legge.

Apposito regolamento indicherà la forma e la normativa per l'uso dello stesso.

Art. 3

FINALITÀ E SCOPI

Il Consorzio non ha fini di lucro e si propone:

- 1) di potenziare e valorizzare la produzione e la commercializzazione del XXX" (da ora in poi "Prodotto", difendendo le peculiarità caratteristiche in base alla normativa comunitaria ed alle leggi nazionali in vigore e che venissero successivamente emanati sulla materia.

- 2) di propagandare in Italia, Europa ed all'Estero, il pregio, le qualità e le caratteristiche del prodotto partecipando, nel limite delle sue possibilità, a tutte le iniziative tendenti alla ulteriore qualificazione e alla propaganda del prodotto. A tale scopo, qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, potranno essere determinati prezzi unici di vendita del prodotto. .
- 3) di procedere alla rilevazione annuale delle quantità di prodotto nelle zone delimitate dall'art. XXX del disciplinare di produzione, nonché la produzione proveniente da ciascun socio.
- 4) di rappresentare gli interessi dei consorziati in seno alle commissioni od Enti di interesse locale, nazionale, europeo ed internazionale nelle quali vengono trattati problemi inerenti il prodotto che riguardano le categorie interessate.
- 5) di studiare il mercato del prodotto, sia sul gradimento dello stesso, sia sulle possibilità di commercializzazione e di consumo, sia sui temi che di volta in volta l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione ritengono di affrontare.
- 6) di collaborare e vigilare con gli organi amministrativi statali e regionali e con le Autorità competenti per l'osservanza e per l'applicazione delle norme relative alla produzione e commercializzazione del **prodotto** e vigilare che le stesse norme legislative siano applicate dai non consorziati.
- 7) di promuovere e coordinare, d'intesa con le pubbliche Autorità, studi e ricerche concernenti il miglioramento delle tecniche produttive.
- 8) di assolvere i compiti di intervento derivanti sia dalla applicazione dei regolamenti comunitari, sia da generali orientamenti economici nazionali e regionali, assicurando la propria disponibilità di mezzi adeguati per lo svolgimento dei compiti previsti nel presente statuto.
- 9) di informare ed assistere i consorziati negli adempimenti consequenziali alle norme legislative e regolamentari in vigore, ivi compreso quanto attiene alla formazione e successivi aggiornamenti
- 10) di rappresentare i consorziati presso gli organi della Pubblica Amministrazione e gli Enti pubblici e privati che esercitano le diverse funzioni di competenza.
- 11) di favorire accordi con altre categorie economiche, sempre nell'interesse dei consorziati.
- 12) di adoperarsi affinché i soci commercianti ed industriali diano le preferenze, nei loro acquisti, ai produttori soci del Consorzio, concordando il prezzo con i produttori stessi.
- 13) di vigilare affinché i produttori, commercianti ed industriali non usino il nome ed il marchio del Consorzio o diciture comunque atte a trarre in inganno il consumatore.
- 14) di addivenire ad intese o stipulare convenzioni con altri Consorzi per il regolamento di questioni di interesse reciproco e di espletare, in collaborazione, anche tramite organismi a partecipazione comune all'uopo creati, la vigilanza sull'adempimento delle disposizioni del disciplinare di produzione, delle norme di qualità e di altre leggi e decreti emanati sulla stessa materia.
- 15) di costituirsi parte civile nei procedimenti penali promossi per reato relativo alla materia

Art. 4

SOCI E MODALITA' DI ADESIONE AL CONSORZIO

In numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore a nove.

Possono far parte del Consorzio persone fisiche e giuridiche inquadrate in uno delle seguenti categorie:

- a) produttori di XXX, singoli od associati, iscritti all'Albo del Marchio Collettivo XXX

- b) commercianti ed industriali che commercializzino o trasformino il prodotto iscritti all'Albo del Marchio Collettivo XXX
- c) Le categorie sopra indicate devono rispondere alle garanzie richieste ed alle normative in vigore e loro eventuali e possibili modificazioni.
- d) E' consentita l'ammissione a soci onorari di Associazioni e di Enti locali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali che collaborino con contributi, iniziative proprie o di gruppo, pubblicazioni ecc. alla valorizzazione del prodotto. Tali soci saranno iscritti in apposito Albo, senza diritto di voto.

Art. 5

Chi desidera essere socio del Consorzio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) cognome, nome, cittadinanza, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale o partita Iva;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'art. 4;
- c) ubicazione ed estensione dell'azienda di cui sia proprietario, comproprietario, usufruttuario od utente. Nel caso di commercianti ed industriali il quantitativo di **prodotto** commercializzato effettuato nell'anno precedente.

Se la domanda è proposta da persone giuridiche si deve indicare:

- a) la denominazione, la sede e l'attività che ne forma oggetto, il codice fiscale o partita IVA;
- b) la carica della persona che ha la rappresentanza legale e che sottoscrive;
- c) l'organo ufficiale che ha deliberato la presentazione della domanda e la relativa deliberazione. L'accoglimento della domanda, che è subordinata all'accettazione ed all'assunzione di tutti gli obblighi contenuti nel regolamento e nel presente Statuto, viene deciso, con giudizio motivato, dal Consiglio di Amministrazione, che ne dà comunicazione all'interessato.

Art.6

OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno l'obbligo di :

- a) sottoscrivere e versare la quota 'una tantum' di partecipazione al capitale sociale quale quota di ammissione, nonché i contributi annuali;
- b) di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) di provvedere alla denuncia di produzione e di sottostare al controllo che venisse esercitato da funzionari od agenti autorizzati dal Consorzio, dando piena facoltà a questi di accedere in qualsiasi momento nei locali ove viene praticata la fase di produzione e/o di allestimento del prodotto da commercializzare o da trasformare;
- d) di consentire tutti gli accertamenti che il Consorzio intende svolgere per la vigilanza ed il controllo sulle produzioni, sui trasferimenti, sugli acquisti e sulle vendite;
- e) di cooperare al raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi generali del Consorzio;
- f) di indicare, nella vendita e trasformazione, la denominazione sociale del Consorzio di tutela;

- g) di concorrere alla copertura delle spese per i servizi sociali nella misura che sarà stabilita dai regolamenti, in rapporto alla quantità dei prodotti posti in vendita
- h) I soci del Consorzio potranno far parte di altri Enti purché gli scopi di questi non contrastino con le finalità stabilite dal presente Statuto.
- i) I soci non possono cedere il marchio ottenuto dal Consorzio a terzi.

Sui soci inadempienti alle disposizioni del presente articolo resta la facoltà per il Consorzio di applicare le sanzioni previste dallo Statuto, qualora ne ricorrano gli estremi.

Art. 7

I Soci in regola con le norme statutarie hanno diritto:

- a) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea e alle elezioni delle cariche sociali;
- b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio nei modi e nei limiti fissati dagli scopi statutari, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- c) di prendere visione del Bilancio annuale e di presentare agli organi sociali proposte concernenti l'oggetto sociale.

Art. 8

QUOTE DI AMMISSIONE

All'atto dell'ammissione i nuovi consorziati saranno tenuti al pagamento di una quota di ammissione stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione; tale quota potrà essere differenziata per categorie di Soci.

Quando vi sia trapasso di proprietà per successione o comunque tra parenti entro il terzo grado, non sarà richiesta alcuna tassa di ammissione ai nuovi intestatari, i quali peraltro dovranno richiedere la nuova consistenza di proprietà all'atto della prima denuncia di produzione.

Art. 9

CONTRIBUTI ANNUALI

Per le spese relative al funzionamento del Consorzio i soci corrisponderanno a questo un contributo annuo. L'entità del contributo a carico del socio sarà stabilito ogni anno entro il 30 aprile dal Consiglio di Amministrazione, con ratifica dell'Assemblea dei Soci.

Art. 10

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, ad esclusione o morte del socio. Il recesso da socio è ammesso solo dopo il secondo anno dalla sua ammissione, salvo il caso in cui il socio perda i requisiti richiesti per la sua iscrizione.

Il socio che intende recedere dal Consorzio deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al Consiglio di Amministrazione, e la sua appartenenza è mantenuta fino al termine dell'esercizio in corso.

Art. 11

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) venga meno agli adempimenti degli obblighi derivati dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- b) arrechi in qualunque modo danno morale o materiale al Consorzio;
- c) non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso il Consorzio o, senza giustificati motivi, non contribuisca al raggiungimento degli scopi consortili e dei consorziati ovvero pregiudichi in qualunque modo l'attività del Consorzio;
- d) svolga attività contrastanti con gli scopi e gli interessi del Consorzio;
- e) perda comunque i requisiti previsti per l'ammissione.

L'inadempiente deve in ogni caso essere preventivamente invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà essere deliberata trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Contro la delibera del Consiglio di Amministrazione il Socio escluso può appellarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione avvenuta, al Comitato dei Probiviri, la cui decisione è definitiva.

Il Socio escluso decade dalla data di provvedimento dall'esercizio dei diritti attivi.

Art. 12

Decadono dalla qualità di Soci gli Enti, le società ecc. per cui sia aperta la procedura di liquidazione ordinaria e coatta amministrativa, oppure sia dichiarato il fallimento.

In caso di morte del Socio, l'erede o uno degli eredi potrà essere ammesso in luogo del Socio defunto, salvo che uno di essi non presenti domanda di recesso ai sensi dell'art. 10.

Art. 13

Ai Soci che cessano di far parte del Consorzio, come pure ai loro eredi, non aspetta alcun rimborso.

Art. 14

SANZIONI

Le irregolarità o inadempienze da parte dei consorziati saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione il quale, se del caso, in relazione alla gravità delle irregolarità od inadempienze di cui all'art. 11 potrà deliberare di applicare una delle seguenti sanzioni, sentito il parere consultivo del Collegio dei Probiviri:

- a) richiamo;
- b) riprovazione per lettera raccomandata;
- c) radiazione dall'Albo dei soci. Il Socio non potrà essere riammesso se non con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio Sociale è costituito:

- a) dal fondo formato dalle quote di ammissione;
- b) dal fondo legale di riserva;
- c) da ogni altro fondo o accantonamento costituito in base a deliberazione dell'Assemblea.

Il Patrimonio Sociale può essere costituito inoltre da eventuali lasciti, donazioni, contributi di Enti Pubblici e Privati, nazionali, internazionali ed esteri.

Art. 16

ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci;
- d) il Collegio dei Provibiri;

Art. 17

ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) eleggere le cariche sociali;
- b) approvare il Bilancio annuale;
- c) approvare i regolamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione;
- d) ratificare il contributo che ogni Socio è tenuto a versare quale quota annuale;
- e) deliberare sulla compravendita di immobili e costruzione di fabbricati;

f) deliberare sugli altri argomenti attinenti alla gestione sociale sottoposti al suo esame, con regolare ordine del giorno, dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci oppure in seguito a richiesta scritta o motivata di almeno un quinto dei Soci.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Consorzio, nonché la nomina di liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

Art. 18

Tutti i consorziati sono rappresentati ad ogni effetto statutario e legale dall'Assemblea regolamentare costituita, le deliberazioni della quale vincolano anche gli assenti e i dissidenti. Tutti i consorziati non morosi hanno diritto di prendere parte ai lavori e alle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. Il Presidente sceglie tra i presenti due scrutatori, designa il Segretario dell'Assemblea, dirige la discussione in conformità dell'ordine del giorno già noto e regola le modalità delle votazioni.

Art. 20

L'Assemblea dei Consorziati sarà convocata ordinariamente una volta all'anno entro il mese di aprile, per deliberare sul conto consuntivo del Consorzio del precedente esercizio sociale, sui provvedimenti da prendersi in relazione al conto stesso ed all'attività normale del Consorzio; nonché per nominare i Consiglieri, i Sindaci, per stabilire l'emolumento dei Sindaci e per fissare le quote sociali.

L'Assemblea potrà essere convocata anche ogni qualvolta lo reputerà necessario il Consiglio di Amministrazione od il Collegio dei Sindaci, o quando ne facciano domanda scritta al Presidente del Consorzio tanti consorziati rappresentanti 1/5 dei voti spettanti a tutti i consorziati in conformità dell'Art.18.

Nel caso di domanda da parte dei consorziati di convocazione dell'Assemblea, i consorziati stessi debbono indicare gli argomenti da trattarsi in Assemblea ed il Consiglio dovrà indire la convocazione dell'Assemblea stessa entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Art. 21

Le convocazioni delle Assemblee, sia Ordinaria che Straordinaria, debbono farsi mediante avviso personale ai singoli consorziati.

Tale avviso dovrà contenere l'ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea e l'indicazione del giorno della seconda convocazione, qualora la prima risulti deserta. Dal giorno dell'invito dell'avviso di convocazione a quello dell'Assemblea non debbono correre meno di dieci e non più di trenta giorni.

Art. 22

L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di 1/3 dei consorziati, rappresentanti almeno la metà di voti; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei consorziati e dei

voti.

Ogni consorzio potrà farsi rappresentare da altro consorzio, anche amministratore, mediante opportuna delega scritta.

Gli amministratori non hanno diritto di voto nella deliberazione relativa all'approvazione del bilancio e a questioni interessanti la loro qualità.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza di voti rappresentati.

Trattandosi di persone, le deliberazioni saranno prese a voto segreto. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno accertate a mezzo di processi verbali, trascritti sopra registri e firmati dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio.

Lo scioglimento del Consorzio e le modificazioni al presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea.

In tale caso l'Assemblea, per essere validamente costituita, deve avere la presenza o la rappresentanza di tanti soci del Consorzio che rappresentino almeno il cinquanta per cento (50%) dei voti, e ciò anche in seconda convocazione.

Art. 23

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto da 9 membri così suddivisi:

- a) n° XXX membri in rappresentanza della / e Associazione (Cooperativa / Consorzio / ...).
- b) n° XXX membri in rappresentanza delle Amministrazioni Comunali ricadenti nel territorio
- c) n° XXX membri in rappresentanza delle Organizzazioni Professionali e delle Associazioni di produttori ricadenti nel territorio
- d) n° XXX membri in rappresentanza della Camera di Commercio I.A.A.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

I Consiglieri che per tre sedute consecutive, senza giustificati e validi motivi, non sono presenti alle sedute, decadono dall'incarico. Le giustificazioni devono pervenire al Presidente per iscritto prima dell'inizio della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i Soci membri sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno due Vicepresidenti. Qualora nel corso di un esercizio vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli, mediante cooptazione secondo le norme di cui all'Art. 2386 C.C.

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, salvo le attribuzioni dell'Assemblea stabilite dal presente Statuto.

Esso, oltre a disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo con regolamenti interni, sia generali che particolari, determina o nomina la Commissione Tecnica e l'eventuale personale del Consorzio; provvede altresì all'approvazione del Regolamento di applicazione dello Statuto Sociale.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deciderà annualmente sulla destinazione delle entrate, seguendo però il criterio che tutto ciò che esula dalle spese generali di Amministrazione verrà ripartito in base ai contributi versati dai soci delle zone interessate.

Il Consiglio potrà dare deleghe occasionali ai propri membri e potrà anche delegare i propri poteri nella misura che crederà opportuna ad uno dei suoi membri con la qualifica di Consigliere delegato, fermo restando in ogni caso quanto stabilito dagli articoli 2381 e 2389 del Codice Civile.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le deliberazioni del Consiglio saranno registrate in apposito libro dei verbali; ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24

Il Presidente o chi ne fa le veci ha la rappresentanza anche legale del Consorzio e la firma consortile, ne cura l'andamento generale e morale, firma i mandati di incasso, di pagamento e la corrispondenza.

Il Presidente riunisce il Consiglio tutte le volte che lo crede necessario o almeno quattro volte l'anno.

Il Consiglio deve essere convocato anche quando sia richiesto dal Collegio Sindacale, oppure da almeno cinque Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso personale, salvo i casi di urgenza nei quali la comunicazione può essere fatta telefonicamente.

Art. 25

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci a maggioranza relativa di voti.

Essi durano in carica tre anni (art. 2400 C.C.) e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale controlla la gestione Sociale e vigila sull'osservanza delle scritturazioni contabili del Bilancio.

Il Collegio può richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili e su determinati affari.

I Sindaci possono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione e devono essere invitati.

Essi possono operare anche individualmente e deliberano a maggioranza di voti.

I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti sull'apposito libro.

Art. 26

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea generale nomina inoltre un Collegio dei Probiviri composto di tre membri, scelti anche tra i non soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, i quali nomineranno nel loro seno il Presidente.

E' di competenza del Collegio dei Probiviri, oltre che la decadenza definitiva sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci, la risoluzione di tutte le controversie che avessero a sorgere tra i Soci ed il Consorzio e gli organi di esso, circa l'applicazione delle sanzioni, l'interpretazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali e concernenti comunque i rapporti sociali o affari intervenuti tra Consorzio e Soci, sempre che possano formare oggetto di compromesso.

I Provisori decidono, quali arbitri amichevoli, con dispensa da ogni formalità e dall'obbligo del deposito delle decisioni stabilite dal Codice di Procedura Civile.

Art. 27

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

L'Esercizio Sociale e Finanziario si chiuderà il 31 Dicembre di ogni anno. Gli avanzi netti di esercizio saranno devoluti per un terzo (1/3) per la creazione di un fondo di riserva e per gli altri due terzi (2/3) per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto.

In caso di passività, essa potrà essere colmata attingendo al fondo di riserva, salvo il ripristino di questo con successivi residui attivi.

Art. 28

In qualunque caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 19, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.

Il Patrimonio Sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione, deve essere destinato ai fini di pubblica utilità.

ALLEGATO 2

Regolamento tipo

Regolamento del Marchio collettivo "XXX"

Articolo I

Scopi - Destinatari

1.1. - Il Marchio collettivo "XXX" (d'ora in avanti: MARCHIO) garantisce i prodotti alimentari provenienti dalla zona XXX, realizzati secondo le specifiche contenute nelle Norme di Qualità di cui al punto 2.1.2 ed in osservanza delle norme del presente regolamento.

1.2. - L'utilizzazione può essere concessa, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, agli imprenditori che producono i beni che il MARCHIO ha lo scopo di garantire

Articolo II

Commissione Tecnica

2.1. - Tutte le attività dirette alla tutela ed alla promozione del MARCHIO sono demandate, in via esclusiva, alla Commissione Tecnica.

2.2. - La Commissione Tecnica è composta da cinque membri dei quali due nominati dalla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di XXX e due dalla Associazione XXX. Il quinto membro, con funzioni di Presidente, verrà nominato di comune accordo dai predetti soggetti o, in difetto, dalla Associazione XXX.

2.3. - La Commissione Tecnica esercita le attribuzioni contemplate dal presente regolamento.

Articolo III

Prodotti Garantiti

3.1.1. - IL MARCHIO garantisce i seguenti prodotti:

XXX
XXX
XXX
.....

3.1.2. - Per ciascun prodotto garantito verrà adottato dalla Commissione Tecnica una Norma di Qualità contenente gli standard di produzione, trasformazione, condizionamento e presentazione garantiti dall'utilizzazione del MARCHIO.

3.1.3. - Le Norme di Qualità possono essere mutate dalla Commissione Tecnica allo scopo di adeguarne il contenuto agli obiettivi di tutela e promozione dei prodotti garantiti dal MARCHIO ed alla normativa in vigore.

3.2.1. - L'elenco di prodotti garantiti può essere mutato solo con delibera della Commissione Tecnica.

3.2.2. - L'estensione dell'elenco dei prodotti garantiti potrà essere deliberata, a maggioranza assoluta, ad istanza di almeno cinque produttori o trasformatori, tenuto conto della rilevanza delle quantità prodotte o trasformate, della conformità del livello qualitativo a quello delle altre produzioni già ammesse e dell'utilità generale degli imprenditori che utilizzino il MARCHIO.

3.2.3. - L'istanza prevista al punto precedente dovrà essere accompagnata dall'esame delle quantità prodotte, dall'indicazione della localizzazione delle produzioni nonché da una proposta di disciplinare.

3.2.4. - Qualora la Commissione Tecnica non deliberi nel termine di due mesi dal deposito dell'istanza, quest'ultima deve considerarsi respinta.

3.2.5. - L'accoglimento dell'istanza non può, in alcun caso, essere deliberata senza la contestuale approvazione della relativa Norma di Qualità.

Articolo IV

Ammissione all'uso del Marchio

Certificato di Conformità

4.1. - I produttori ed i trasformatori che aspirino all'utilizzazione del MARCHIO devono presentare alla Commissione Tecnica, tramite il modulo all'uopo da questo approntato, domanda corredata dalle informazioni e dalla documentazione atta a fornire prova del possesso delle capacità tecniche e della disponibilità delle risorse necessarie al rispetto degli standards indicati nella Norma di Qualità del relativo prodotto

4.1.2. - In particolare, i produttori devono fornire:

- a) una descrizione della propria unità produttiva
- b) una mappa della superficie aziendale
- c) una dichiarazione di accettazione delle tecniche produttive specificate nelle norme di Qualità.

4.2. - L'istruzione della domanda di ammissione all'uso del MARCHIO viene svolta dalla Commissione Tecnica, ricorrendo alle procedure previste per le verifiche come disciplinate dal seguente articolo VI. Le spese dell'istruzione vengono sostenute dalla Commissione Tecnica ed a questa rifuse dall'istante, indipendentemente dall'accoglimento della domanda.

4.3. - Laddove la Commissione Tecnica, sulla scorta dei documenti prodotti e dei risultati dell'istruttoria della domanda, accerti che l'aspirante è in possesso delle capacità tecniche e delle risorse necessarie al rispetto degli standards indicati norme di Qualità del relativo prodotto garantito, gli rilascia la LICENZA D'USO del Marchio. La LICENZA D'USO del Marchio deve espressamente indicare i prodotti cui esso si riferisce.

4.4.1. - Con l'attribuzione della LICENZA D'USO l'imprenditore (d'ora in avanti: BENEFICIARIO) acquista il diritto a distinguere i propri prodotti con il MARCHIO.

4.4.2. - La Commissione Tecnica cura la redazione e l'aggiornamento dell'Albo dei produttori e trasformatori cui sia stata attribuita la LICENZA D'USO del Marchio nonché dell'Albo di coloro che abbiano presentato domanda ai sensi del punto 4.1.1.

4.4.3. - La consultazione degli Albi è consentita a chiunque.

Articolo V

Attività di Verifica

5.1. La Commissione Tecnica svolge l'attività di verifica del possesso, da parte di ciascun BENEFICIARIO, dei requisiti giustificativi dell'avvenuto rilascio della LICENZA D'USO del Marchio.

5.2. - L'attività di verifica, disposta dalla Commissione Tecnica, viene svolta con l'ausilio di società specializzate e professionisti a ciò addetti.

5.3.1. - La realizzazione di esami chimici ed organolettici viene svolta nei laboratori di analisi contemplati nell'elenco appositamente istituito ed aggiornato dalla Commissione Tecnica.

5.3.2. - Il BENEFICIARIO assoggettato a verifica può scegliere, entro cinque giorni da quando abbia conoscenza della stessa, di far svolgere gli esami chimici ed organolettici da uno dei laboratori inseriti nell'apposito elenco.

5.4. - Le spese necessarie allo svolgimento della verifica vengono sostenute dalla Commissione Tecnica, cui vengono rufuse dal verificato.

Articolo VI

Procedure di Verifica

6.1. - Le verifiche sono dirette ed indirette.

6.2.1. - La verifica diretta è condotta presso l'azienda del verificato.

6.2.2. - Essa si articola in tre fasi:

- a) contatti preliminari tra gli addetti alla verifica e il verificando, per la comunicazione del tipo di verifiche disposte e per concordare i tempi della loro esecuzione;
- b) esecuzione delle verifiche tecniche;
- c) discussione finale, in cui gli addetti informano il verificato sugli esiti della verifica ed i verificati possono fare dichiarazioni ed osservazioni.

6.3. - La verifica indiretta è condotta presso le Centrali di lavorazione ed ha la finalità di controllare che i contrassegni del Marchio siano stati correttamente utilizzati.

6.4.1. - Gli addetti alla verifica consegnano alla Commissione Tecnica i risultati della verifica cui devono allegare una relazione illustrativa che tenga conto delle dichiarazioni e delle osservazioni raccolte ai sensi della lettera (c) del punto 6.2.2.

6.4.2. - In caso di esito negativo della verifica, la relazione deve illustrare le iniziative che il verificato dovrà adottare per adeguarsi agli standard qualitativi indicati nelle Norme di Qualità.

6.5. - La Commissione Tecnica provvede a comunicare al verificato gli esiti della verifica, le eventuali azioni correttive ed i provvedimenti consequenziali.

Articolo VII

Revoca del Certificato di Conformità

7.1. - Nel caso in cui la verifica, effettuata ai sensi dell'articolo precedente, ponga in evidenza l'assenza dei requisiti giustificativi della LICENZA D'USO del Marchio, quest'ultimo viene revocato dalla Commissione Tecnica con provvedimento comunicato al verificato ai sensi del punto 6.5.

7.2.1. - L'imprenditore fatto oggetto del provvedimento di revoca viene cancellato dall'Albo dei produttori e trasformatori cui sia stato attribuita la LICENZA D'USO del Marchio ed iscritto in quello di coloro che hanno presentato la domanda di cui al punto 4.1.1.

7.2.2. - All'imprenditore fatto oggetto del provvedimento di revoca è interdetto l'uso del MARCHIO con efficacia immediata.

7.3. - Trascorso un anno dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'imprenditore potrà chiedere, nelle forme di cui al punto 4.2.1., di essere riammesso all'uso del MARCHIO. La Commissione Tecnica procede, entro venti giorni, secondo quanto disposto nei punti 4.2. e 4.3.

7.4. - Qualora, dopo la riammissione all'uso del MARCHIO, venga accertata l'assenza dei requisiti che giustificano la LICENZA D'USO, quest'ultima viene revocata e la domanda prevista al punto 7.2.3 non potrà essere riproposta prima che siano decorsi tre anni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Art. VIII

Diritti ed obblighi degli Imprenditori

ammessi all'uso del Marchio

8.1.1. - I BENEFICIARI sono tenuti al costante rispetto delle condizioni che hanno giustificato il rilascio della LICENZA D'USO del Marchio.

8.1.2. - Ogni mutamento delle condizioni produttive, a qualsiasi causa dovuto, deve essere tempestivamente comunicato alla Commissione Tecnica. Quest'ultima, ove lo reputi opportuno, può sospendere, con efficacia immediata, l'imprenditore dall'utilizzazione del Marchio e disporre una verifica. Il provvedimento di sospensione viene annotato a margine dell'Albo previsto dall'articolo 4.5.1.

8.2. - I BENEFICIARI devono rendere possibile e facilitare lo svolgimento delle attività di verifica ed rifondere, alla Commissione Tecnica, i relativi costi.

8.3. - Sia i BENEFICIARI che coloro che abbiano presentato domanda ai sensi del punto 4.1.1. sono obbligati ad osservare le disposizioni del presente regolamento. I primi riconoscono e si assoggettano alla potestà sanzionatoria della Commissione Tecnica.

Articolo IX

Sanzioni

9.1. - La Commissione Tecnica irroga ai BENEFICIARI, in caso di inadempimento al presente regolamento ed in ogni caso in cui ravvisi una condotta non informata ai principi di lealtà e probità, le seguenti sanzioni:

- a) riprovazione scritta;
- b) ammenda, sino ad un massimo di L. 10.000.000
- c) sospensione dell'uso del Marchio per un periodo non superiore ad un anno;
- d) revoca definitiva del CERTIFICATO DI CONFORMITA'.

9.2. - L'irrogazione della sanzione della sospensione dall'uso del Marchio viene annotata a margine dell'Albo previsto nel punto 4.5.

9.3. - La revoca definitiva del CERTIFICATO DI CONFORMITA' dà luogo all'immediata e definitiva cancellazione dell'imprenditore dall'Albo previsto nel punto 4.5.1.

9.4.1. - Avverso le sanzioni l'imprenditore può proporre motivato reclamo alla stessa Commissione Tecnica, entro dieci giorni dalla comunicazione. La Commissione Tecnica decide entro dieci giorni; in assenza di provvedimenti la decisione deve intendersi confermata in ogni sua parte.

9.4.2. - Il reclamo non sospende l'efficacia della sanzione.

9.5. - L'irrogazione delle sanzioni non preclude l'azione dei singoli BENEFICIARI, contro l'imprenditore inadempiente, per la tutela dei loro diritti.

Articolo X

Pubblicità e Riservatezza

10.1 - Tutti i provvedimenti della Commissione Tecnica sono pubblici e, pertanto, accessibili a chiunque, ivi comprese le amministrazioni pubbliche e le associazioni di consumatori.

10.2. - La Commissione Tecnica, al fine di tutelare i BENEFICIARI, mantiene riservata le informazioni raccolte in occasioni dell'istruzione delle istanze di cui al punto 4.2 e delle verifiche; la medesima riservatezza viene osservata per ogni altra informazione - riguardante singoli imprenditori, i loro processi produttivi, la loro organizzazione aziendale - di cui la Commissione Tecnica sia venuta, per qualsiasi causa, a conoscenza.

Articolo XI

Modifiche al regolamento

11.1. - Il presente regolamento è modificabile con delibera della Commissione Tecnica adottata a maggioranza di 4/5 dei suoi membri.

11.2.1 - La proposta di modifica può provenire da ciascun membro della Commissione o da almeno 1/3 dei BENEFICIARI iscritti nell'Albo di cui al punto 4.5.1 al momento della presentazione.

11.2.2. - La Commissione Tecnica delibera sulla proposta entro sei mesi dalla presentazione.

ALLEGATO 3

Disciplinare (norma di qualità)

Può realizzarsi attraverso le seguenti fasi operative:

- selezione di un campione di aziende produttrici su zone omogenee;
 - elaborazione di questionari aziendali;
 - analisi dell'offerta e della domanda (indagine di mercato e verifica degli sbocchi potenziali e delle opportunità commerciali);
 - somministrazione del questionario al campione di aziende, realizzazione di check up aziendali da parte di uno staff tecnico da selezionare e formare, prelievo di campioni di prodotto;
 - analisi di campioni del prodotto;
 - realizzazione di una scheda del prodotto con analisi dei dati attuali e potenziali;
 - studio della legislazione di settore e delle eventuali norme fissate da organizzazioni di categoria, consorzi, associazioni, ecc., nonché delle norme di qualità fissate da organismi di certificazione;
 - incrocio dei dati rilevati sul territorio e dei parametri qualitativi fissati dalla normativa e fissazione degli standards-parametri di qualità;
 - redazione prima bozza del disciplinare di qualità;
 - verifica e controllo con i produttori aderenti all'iniziativa (organizzazione di incontri/seminari per il controllo degli standard fissati e della reale capacità delle aziende di conformarsi a quanto proposto);
 - redazione definitiva delle norme di qualità;
 - stampa del Disciplinare da diffondere presso gli operatori del settore, i produttori, gli enti ed associazioni di categoria, di assistenza tecnica, ecc., per favorire l'adesione della più ampia platea di aziende al Sistema di tutela;
 - ideazione del regime di controllo del Sistema;
 - Implementazione del Sistema di Controllo da parte dello staff di assistenza tecnica e del laboratorio convenzionato;
 - eventuale realizzazione di un **Protocollo interprofessionale d'intesa** per il conferimento del prodotto, a seguito di una lettera d'intenti con le centrali di trasformazione da realizzare già nelle fasi preliminari del Programma;
 - Monitoraggio e verifica dei risultati a breve, medio e lungo termine del Programma di Valorizzazione;
- studio grafico del marchio: elaborazione idea grafica, ideazione del logotipo e della dizione del marchio;
- ideazione grafica e realizzazione prototipo di imballaggio e/o confezione;

- registrazione del marchio.

struttura "tipo" dalla Norma di Qualità

Sez. 1 (comprende la presentazione del Sistema di Qualità e le modalità di gestione).

1. Presentazione del Sistema
2. Politica della Qualità
3. Gestione del disciplinare
 - Generalità
 - Campo di applicazione
 - Riferimenti normativi
4. Struttura del Manuale

Sez. 2 (descrive il prodotto, le fasi di produzione, controllo, conservazione e distribuzione)

1. Il prodotto
 - descrizione
 - origine
 - parametri qualitativi
2. Descrizione del ciclo del prodotto
3. Descrizione della filiera
4. Le fasi di produzione
 - allevamento
 - raccolta
 - trasformazione
 - confezionamento
 - stoccaggio e distribuzione
5. I controlli qualitativi
 - metodi
 - registrazioni

Sez. 3 (definisce le responsabilità e le modalità di verifica relative all'applicazione del disciplinare di prodotto).

1. Organi di controllo
2. Modalità di audit